




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0001955 P-4.22  
del 05/03/2014



Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo valutazione Economia  
Nucleo valutazione Finanze

Ministero degli Affari Esteri  
Nucleo di Valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014. COM (2014) 24.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni

OB/FDC



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE


Roma 03/03/2014

Prot. 3-2154 /UCL

**URGENTISSIMO**

Al Dipartimento per le Politiche Europee  
Ufficio Coordinamento Politiche UE  
Servizio II - Segreteria CIAE

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0001954 A-4.22.23  
del 05/03/2014



9058927

p.c.. All'Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero Affari Esteri

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio Legislativo
- Direzione Generale dell'Unione Europea

Loro Sedi

Oggetto: Richiesta di relazione.

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- Codice del Consiglio: 5893/14
- Codice della proposta: COM(2014) 24
- Codice interistituzionale: 2014/0010 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, anche in formato elettronico editabile, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO – FINANZE

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2004/162/CE per quanto riguarda la sua applicazione a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio 2014.

- **Codice della proposta:**COM(2014) 24 del 24 01 2014
- **Codice interistituzionale:**2014/0010(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:**Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

Le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che si applicano alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui fanno parte i dipartimenti francesi d'oltre mare (DOM), non autorizzano in linea di principio alcuna differenza di imposizione nei DOM tra i prodotti locali e quelli provenienti dalla Francia metropolitana o dagli altri Stati membri. L'articolo 349 del TFUE prevede tuttavia la possibilità di introdurre misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche, tenuto conto degli svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di queste regioni.

Con decisione 2012/419/UE che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte, il Consiglio europeo ha deciso che, a partire dal 1° gennaio 2014, Mayotte godrà dello status di regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in luogo di quello di paese e territorio d'oltremare (PTOM) ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, del TFUE. A tal fine, la suddetta decisione del Consiglio europeo ha aggiunto Mayotte all'elenco delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE. Tutte le disposizioni del trattato e della normativa fiscale dell'Unione europea saranno quindi applicabili a Mayotte a decorrere da questo cambiamento di status.

Le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di introdurre a Mayotte l'imposta "dazi di mare" a condizioni analoghe a quelle già previste, per altre regioni simili, dalla decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004 (quale modificata dalle decisioni del Consiglio 2008/439/CE del 9 giugno 2008 e 448/2011/UE del 19 luglio 2011) e le

hanno chiesto di autorizzarle ad applicare un regime fiscale differenziato a seconda che si tratti o meno di prodotti locali al fine di mantenere una produzione locale. Le misure specifiche in questione sono state concepite allo scopo di rafforzare l'industria locale migliorandone la competitività, rispetto ai prodotti importati.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

In considerazione del fatto che la proposta ha l'obiettivo di introdurre delle misure specifiche in deroga delle disposizioni del Trattato, la proposta appare conforme al principio di attribuzione, ricordando che la delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda su tale principio, che comporta che questa agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti e che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo il Consiglio è abilitato ad adottare, sulla base dell'articolo 349 del TFUE, misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche al fine di adeguare l'applicazione dei trattati a queste regioni, comprese le politiche comuni, considerata l'esistenza di svantaggi permanenti che incidono sulla situazione economica e sociale di tali regioni.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto intende adeguare la decisione 2004/162/CE per applicarla a Mayotte, a seguito della decisione 2012/419/UE, e riguarda esclusivamente prodotti per i quali sono stati dimostrati i costi supplementari sostenuti in relazione ai prodotti locali.

Inoltre, la differenza massima di tassazione prevista per ciascun prodotto oggetto della presente proposta si limita a quanto è necessario in considerazione dei costi supplementari di ciascuna produzione locale interessata. L'onere fiscale gravante sui prodotti importati nel dipartimento francese d'oltremare di Mayotte non va pertanto al di là di quanto necessario per compensare la minore competitività dei prodotti locali.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Trattandosi di una deroga speciale ogni valutazione non attiene che allo Stato membro richiedente (*id est* la Repubblica francese).

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

**C. Valutazione d'impatto**

1. Impatto finanziario

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Altro

7. IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

